


Dalla Corte di cassazione stretta sugli obblighi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni

Pedinabili i funzionari fannulloni

Integra truffa non rispettare gli orari. Anche da dirigenti

DI DEBORA ALBERICI

I funzionari comunali devono rispettare l'orario di lavoro anche se di fatto svolgono mansioni da dirigente. Non basta. Possono essere pedinati da un investigatore privato e se questo accerta che timbrano ed escono per lavorare altrove, al pari degli altri dipendenti, rischiano una condanna per truffa. Il sindaco compiacente, inoltre, compie a sua volta un reato. Il principio è contenuto nella sentenza n. 44912, depositata il 2 dicembre 2008, dalla Cassazione. Nel mirino degli inquirenti un funzionario del comune di Novoli (Lecce) che era solito entrare timbrare e poi uscire per recarsi al negozio della figlia. Il tribunale pugliese lo condanna a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa per truffa. Due anni dopo la Corte d'appello conferma. L'uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Sostenendo in primo luogo che lui non andava a lavorare ma che l'esercizio commerciale era della figlia. E poi che, di fatto, lui svolgeva i compiti di un dirigente e come tale aveva diritto a una maggiore flessibilità di orario.



La seconda sezione penale ha bocciato entrambi i motivi del ricorso sottolineando, sul primo fronte, che non era importante, ai fini di una condanna che il funzionario lavorasse altrove. Era sufficiente che questo avesse indotto in errore l'ente locale. Insomma, «la contenzione non ha per oggetto lo svolgimento di un'attività parallela a

quello di pubblico dipendente, ma il fatto di far apparire di essere al lavoro (avendo firmato il registro delle presenze o timbrato il cartellino) mentre in realtà si trovava altrove». Non basta. L'uomo «era un funzionario e non un dirigente e quindi era tenuto al rispetto dell'orario di lavoro prestabilito». Questo emerge non solo dal con-

tratto collettivo ma anche da un chiarimento richiesto dai giudici di merito e fornito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle p.a. secondo cui «il contratto vigente di lavoro dei dipendenti pubblici non attribuisce né al datore di lavoro né al dipendente il potere o il diritto all'autogestione dell'orario di lavoro settimanale (consentito solo al personale dirigente) e come al capo del settore l'indennità integrativa speciale sostituisca l'eventuale lavoro straordinario svolto».

In fondo alle motivazioni la Cassazione fa un'altra precisazione rispondendo al funzionario che sosteneva che i vertici dell'ente, fra cui il sindaco, fossero perfettamente a conoscenza delle sue assenze. Il Collegio ha affermato che «la pubblica amministrazione in questo caso è il comune e che i rappresentanti di un ente pubblico non potrebbero autorizzare o accettare passivamente un comportamento illecito del proprio dipendente. Quindi se avessero saputo della truffa commessa e non avessero agito avrebbero commesso a loro volta un reato». D'altronde, «la falsa attestazione

del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta idonea oggettivamente a indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza suscettibile di integrare il reato sul luogo di lavoro, ed è anche questo non bastasse la Cassazione ha richiamato un altro principio chiave, reso in sede civile, per cui «la prestazione d'opera da parte del lavoratore in favore di terzi concorrenti costituisce una violazione dell'obbligo di fedeltà che, se è irrilevante sotto il profilo penale, integra il reato di truffa se svolta nell'orario normale, da parte del soggetto che lucra la retribuzione, fingendo di svolgere il lavoro che è stato affidato, mentre quegli è stato affidato». Se il datore ha questi sospetti può anche ricorrere a un investigatore privato per far pedinare il dipendente.

